



2022/0009(COD)

30.8.2022

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli
stupefacenti
(COM(2022)0018 – C9-0010/2022 – 2022/0009(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Mentre la pandemia di COVID-19 ha devastato le imprese e i lavoratori in tutta l'Unione europea, il mercato della droga ha mostrato una notevole resilienza. Coloro che producono e trafficano droghe illegali hanno continuato a trarre vantaggio dai danni che causano alla vita delle persone, in particolare di quelle appartenenti a gruppi emarginati. I trafficanti di droga hanno adottato nuove tecnologie, con l'uso di servizi di messaggistica criptata, social media e commercio elettronico, molto spesso sulle darknet. Allo stesso tempo, le persone che utilizzano droghe stanno sperimentando sempre più il consumo di polisostanze, consumando più di una droga o di una sostanza contemporaneamente. Il fenomeno della droga è quindi caratterizzato da una crescente complessità e da un ritmo sempre più rapido.

La strategia dell'UE in materia di droga 2021-2025¹ e il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2021-2025² richiedono un'azione più incisiva a livello di UE per affrontare le sfide in evoluzione in materia di droga e richiedono alla Commissione la proposta di un mandato ampliato per l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) al fine di tenere conto dell'evoluzione della situazione. La valutazione del lavoro dell'OEDT effettuata dalla Commissione³ sottolinea il prezioso lavoro svolto dall'Agenzia, ma evidenzia anche lacune nel suo mandato. La presente proposta mira a colmare tali lacune e a garantire che il rinnovato mandato dell'Agenzia sia adeguato allo scopo, estendendolo per ricomprendere anche l'uso di polisostanze, nonché migliorando le capacità di monitoraggio e valutazione delle minacce. La proposta prevede inoltre la raccolta di dati e informazioni, consente all'Agenzia di sviluppare campagne di prevenzione e sensibilizzazione a livello di UE e prevede la possibilità che quest'ultima possa diramare segnalazioni quando compare una nuova sostanza pericolosa sul mercato. Infine, poiché l'attuale regolamento OEDT risale al 2006, la proposta allinea le disposizioni alla Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e all'orientamento comune⁴.

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta ed è convinto che un mandato ampliato dell'Agenzia per le questioni relative agli stupefacenti consentirà un'azione più efficace sia per fermare il mercato delle droghe illecite, sia per proteggere i cittadini europei dai pericoli della droga.

Tuttavia, in linea con il suo approccio ai fascicoli delle agenzie decentrate, ritiene che la sostanza politica della proposta debba essere trattata dalla commissione competente per il merito. Come tale, il progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie e sulle norme di governance.

Impatto di bilancio e disposizioni finanziarie

A norma della proposta della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti necessiterà di ulteriori 63 milioni di EUR tra il 2024 e il 2027 rispetto alla programmazione del QFP, e il suo organico totale aumenterà da 111 nel bilancio 2022 a 145 entro il 2027. È ovviamente indispensabile che l'Agenzia disponga di risorse finanziarie e umane sufficienti per eseguire il suo mandato rafforzato e sarà importante garantire che tutti gli

¹ GU C 1021 del 24.3.2021, pag.1.

² GU C 272 del 8.7.2021, pag. 2.

³ COM(2019) 228 final.

⁴ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

ulteriori compiti e responsabilità che potrebbero essere concordati nella legislazione finale siano adeguatamente finanziati.

Il relatore si oppone fermamente all'intenzione della Commissione di finanziare le risorse aggiuntive per l'Agenzia nella rubrica 5 mediante una riduzione compensativa del programma dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nella rubrica 4. Il BMVI beneficia di un'integrazione di 1 miliardo di EUR grazie a un adeguamento specifico per programma concordato durante i negoziati sul QFP, il che significa che vi è stata una chiara volontà politica di rafforzare lo strumento proprio per affrontare la gestione delle frontiere e non di fornire una riserva di denaro per rafforzare le agenzie. L'importanza di tale integrazione è stata confermata dalla crisi ucraina e dall'aumento proposto per il BMVI nella stesura del bilancio rettificativo n. 3/2022. Inoltre, i compiti supplementari assegnati all'Agenzia per le questioni relative agli stupefacenti ai sensi della proposta non sono compiti che sarebbero altrimenti svolti nell'ambito del BMVI.

Diritti

La proposta introduce la possibilità per l'Agenzia di riscuotere diritti per i "servizi non essenziali" come mezzo per generare entrate supplementari. Il punto di partenza del relatore è che le agenzie dovrebbero disporre del bilancio necessario per svolgere i compiti loro assegnati dal legislatore. Sebbene i modelli di finanziamento basati sui diritti siano del tutto legittimi se questi ultimi siano riscossi per i servizi essenziali (ad esempio il modello basato sugli onorari utilizzato dall'Agenzia europea per i medicinali o dall'Autorità bancaria europea), non è chiaro perché l'Agenzia per le questioni relative agli stupefacenti debba imporre diritti per i servizi che il legislatore non ha ritenuto necessario fornire fin dall'inizio.

Inoltre, le disposizioni che disciplinano i diritti difettano di chiarezza, poiché la natura dei servizi è definita in modo nebuloso e il consiglio di amministrazione dispone di un ampio margine di manovra per determinare la natura e il livello dei diritti, senza alcun controllo parlamentare. Di conseguenza, il relatore introduce emendamenti volti a sopprimere le disposizioni che consentono all'Agenzia di riscuotere diritti. Sarebbe necessaria una maggiore chiarezza in termini di finalità e natura dei diritti e disposizioni chiare in materia di controllo parlamentare per prendere in considerazione l'introduzione degli stessi.

Governance, controllo parlamentare e trasparenza

Il relatore introduce una serie di modifiche più tecniche per garantire che le disposizioni del regolamento siano pienamente conformi ai principi dell'approccio comune. La maggior parte di questi emendamenti mira a rafforzare il controllo parlamentare e la responsabilità, ad esempio per quanto riguarda la nomina del direttore esecutivo, così come a garantire la trasparenza nella rendicontazione di bilancio.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il fenomeno degli stupefacenti si basa in misura sempre maggiore sull'ausilio della tecnologia, come è stato dimostrato ancora una volta durante la pandemia di COVID-19, quando è stato osservato un maggiore ricorso alle nuove tecnologie per facilitare la distribuzione della droga. Si stima che due terzi dell'offerta sui mercati della rete oscura siano connessi agli stupefacenti. Il commercio degli stupefacenti si avvale di diverse piattaforme, comprese le reti dei social media e le applicazioni mobili. Queste evoluzioni si rispecchiano nelle risposte al fenomeno degli stupefacenti, che vedono un incremento nell'uso delle applicazioni mobili e degli interventi di sanità digitale. L'Agenzia, insieme alle altre agenzie competenti dell'Unione ed evitando duplicazioni di sforzi, dovrebbe monitorare tali sviluppi come parte del suo approccio olistico al fenomeno degli stupefacenti.

Emendamento

(14) Il fenomeno degli stupefacenti si basa in misura sempre maggiore sull'ausilio della tecnologia, come è stato dimostrato ancora una volta durante la pandemia di COVID-19, quando è stato osservato un maggiore ricorso alle nuove tecnologie per facilitare la distribuzione della droga. Si stima che due terzi dell'offerta sui mercati della rete oscura siano connessi agli stupefacenti. Il commercio degli stupefacenti si avvale di diverse piattaforme, comprese le reti dei social media e le applicazioni mobili. Queste evoluzioni si rispecchiano nelle risposte al fenomeno degli stupefacenti, che vedono un incremento nell'uso delle applicazioni mobili e degli interventi di sanità digitale. L'Agenzia, insieme alle altre agenzie competenti dell'Unione ed evitando duplicazioni di sforzi, dovrebbe monitorare tali sviluppi come parte del suo approccio olistico al fenomeno degli stupefacenti.
Tenendo conto dei progressi tecnologici e dei metodi di cifratura più sofisticati, l'Agenzia dovrebbe sottolineare che è importante che gli Stati membri adottino soluzioni digitali adeguate, al fine di affrontare il fenomeno degli stupefacenti in modo coordinato, coerente e interoperabile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) ***Le responsabilità dell'Agenzia nel settore della*** cooperazione internazionale ***andrebbero*** definite in termini più chiari al fine di consentirle di impegnarsi pienamente in tali attività e di rispondere

Emendamento

(25) ***La*** cooperazione internazionale ***dovrebbe essere un compito fondamentale dell'Agenzia, con responsabilità*** definite in termini più chiari, al fine di consentirle di impegnarsi pienamente in tali attività e di

alle richieste di paesi o organismi terzi. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di contribuire allo sviluppo e all'attuazione della dimensione esterna della politica dell'Unione europea in materia di stupefacenti e al ruolo guida dell'Unione a livello multilaterale, come modo per garantire l'efficiente e coerente applicazione delle politiche dell'Unione in materia di stupefacenti sia internamente che a livello internazionale. ***Affinché l'Agenzia possa stanziare livelli di risorse adeguati a tale incarico, il lavoro nel settore della cooperazione internazionale dovrebbe rientrare fra i suoi compiti fondamentali. Tali*** attività dovrebbero basarsi su un quadro di cooperazione internazionale dell'Agenzia, che dovrebbe essere in linea con le priorità dell'Unione in materia di cooperazione internazionale, e che dovrebbe essere riveduto periodicamente per garantire che rispecchi adeguatamente gli sviluppi internazionali.

rispondere alle richieste di paesi o organismi terzi. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di contribuire allo sviluppo e all'attuazione della dimensione esterna della politica dell'Unione europea in materia di stupefacenti e al ruolo guida dell'Unione a livello multilaterale, come modo per garantire l'efficiente e coerente applicazione delle politiche dell'Unione in materia di stupefacenti sia internamente che a livello internazionale. ***Le attività in tale ambito*** dovrebbero basarsi su un quadro di cooperazione internazionale dell'Agenzia, che dovrebbe essere in linea con le priorità dell'Unione in materia di cooperazione internazionale, e che dovrebbe essere riveduto periodicamente per garantire che rispecchi adeguatamente gli sviluppi internazionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per contribuire a sfruttare appieno le potenzialità dei finanziamenti dell'Unione alla ricerca sulla sicurezza e poter rispondere alle necessità delle politiche in materia di stupefacenti, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per i propri obiettivi. Quando assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione di un programma quadro dell'Unione, l'Agenzia

Emendamento

(26) Per contribuire a sfruttare appieno le potenzialità dei finanziamenti dell'Unione alla ricerca sulla sicurezza e poter rispondere alle necessità delle politiche in materia di stupefacenti, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per i propri obiettivi. Quando assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione di un programma quadro dell'Unione, l'Agenzia

non dovrebbe ricevere finanziamenti dal programma in questione per evitare **un potenziale conflitto** di interessi. L'Agenzia dovrebbe infine partecipare ad iniziative a livello dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione per garantire che vengano sviluppate, e che siano disponibili per l'uso, le tecnologie necessarie per le sue attività.

non dovrebbe ricevere finanziamenti dal programma in questione **e dovrebbe adottare tutte le misure necessarie** per evitare **i conflitti** di interessi. L'Agenzia dovrebbe infine partecipare ad iniziative a livello dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione per garantire che vengano sviluppate, e che siano disponibili per l'uso, le tecnologie necessarie per le sue attività. **Le attività di ricerca e innovazione previste dovrebbero essere stabilite nel documento unico di programmazione contenente il programma di lavoro pluriennale e annuale dell'Agenzia.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) **Nella preparazione delle sue decisioni** il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo. Un comitato scientifico dovrebbe assistere **costantemente** il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sulle questioni scientifiche rilevanti.

Emendamento

(27) **L'Agenzia dovrebbe essere organizzata come segue. Un consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e da un esperto nominato dal Parlamento europeo, dovrebbe essere responsabile della supervisione dei lavori dell'Agenzia. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo dovrebbero rispettare il principio dell'equilibrio di genere nelle loro nomine, in particolare per quanto riguarda la composizione complessiva del consiglio di amministrazione.** Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo, **il quale dovrebbe anche poter adottare decisioni specifiche in casi chiaramente definiti.** L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo, **il quale dovrebbe essere responsabile della gestione quotidiana dell'Agenzia.** Un comitato scientifico dovrebbe assistere il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo

sulle questioni scientifiche rilevanti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Il direttore esecutivo dovrebbe essere nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco ristretto stilato dalla Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Il direttore esecutivo dovrebbe presentare la relazione annuale dell'Agenzia al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferire in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) Al fine di garantire il funzionamento indipendente e l'integrità dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo. Tali modalità dovrebbero garantire in particolare che gli alti rappresentanti dell'Agenzia non pregiudichino la sua integrità durante o dopo il loro mandato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'Agenzia dovrebbe **disporre di risorse adeguate per svolgere i suoi** compiti e dovrebbe essere dotata di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. Ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione dovrebbe applicarsi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione europea.

Emendamento

(29) L'Agenzia dovrebbe **essere dotata delle risorse umane e finanziarie necessarie per poter adempiere agli obiettivi, ai compiti e alle responsabilità ad essa affidati dal presente regolamento.** Dovrebbe essere dotata di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione, **e gli stanziamenti necessari dovrebbero essere prelevati esclusivamente dai margini non assegnati nell'ambito della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali.** Ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione dovrebbe applicarsi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione europea.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) **La riscossione di diritti rafforza il finanziamento dell'Agenzia e può essere presa in considerazione per questioni specifiche che possono essere chiaramente separate dai compiti fondamentali dell'Agenzia. I diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbero coprire i costi da essa sostenuti per la prestazione dei relativi servizi.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il direttore esecutivo dovrebbe presentare la relazione annuale dell'Agenzia al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter inoltre invitare il direttore esecutivo a riferire in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Nell'attuazione del suo programma di lavoro l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, con altri organismi governativi e non governativi e con gli organismi tecnici competenti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, in particolare per evitare sovrapposizioni nel lavoro e per garantire l'accesso a tutti i dati e a tutti gli strumenti necessari per l'espletamento del suo mandato.

Emendamento

(35) Nell'attuazione del suo programma di lavoro l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, con altri organismi governativi e non governativi e con gli organismi tecnici competenti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, in particolare per evitare sovrapposizioni nel lavoro e per garantire l'accesso a tutti i dati e a tutti gli strumenti necessari per l'espletamento del suo mandato. ***A tale riguardo, l'Agenzia dovrebbe poter avviare un dialogo con le organizzazioni della società civile e altri parti interessate al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica a livello dell'Unione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per **il suo compito generale** di cui **all'articolo 4**. Quando assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione di un programma quadro dell'Unione, l'Agenzia non riceve finanziamenti dal programma in questione.

Emendamento

1. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per **i suoi compiti generali e specifici** di cui **agli articoli 4 e 5**. Quando assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione di un programma quadro dell'Unione, l'Agenzia non riceve finanziamenti dal programma in questione. **L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi.**

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'Agenzia, in modo proattivo, monitora le attività di ricerca e di innovazione utili per la realizzazione **del suo compito generale** di cui **all'articolo 4** e contribuisce a tali attività, sostiene le attività correlate degli Stati membri e attua le proprie attività di ricerca e di innovazione nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione ai sensi dell'articolo 49.

Emendamento

2. L'Agenzia, in modo proattivo, monitora le attività di ricerca e di innovazione utili per la realizzazione **dei suoi compiti generali e specifici** di cui **agli articoli 4 e 5** e contribuisce a tali attività, sostiene le attività correlate degli Stati membri e attua le proprie attività di ricerca e di innovazione nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione ai sensi dell'articolo 49.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il mandato dei membri e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Il mandato può essere *rinnovabile*.

Emendamento

6. Il mandato dei membri e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Il mandato può essere *rinnovato una sola volta*.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 35 *prima che venga trasmesso alla Commissione per parere*;

Emendamento

(b) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 35 *a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto conformemente all'articolo 23*;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto a norma dell'articolo 23, il documento unico di programmazione dell'Agenzia*;

Emendamento

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

(n) adotta il proprio regolamento interno;

Emendamento

(n) adotta il proprio regolamento interno, **comprese le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse**;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione

(t) approva l'elenco di esperti a cui attingere per ampliare il comitato scientifico di cui all'articolo **10**, paragrafo **4**;

Emendamento

(t) approva l'elenco di esperti a cui attingere per ampliare il comitato scientifico di cui all'articolo **30**, paragrafo **6**;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo **ma non ha diritto di voto**. Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.

Emendamento

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di quattro anni. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina quando cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di quattro anni **e può essere rinnovato una sola volta**. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina quando cessa la loro appartenenza al consiglio di

amministrazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Direttore esecutivo

- 1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo/la direttrice esecutiva è responsabile della gestione corrente e quotidiana dell'Agenzia.**
- 2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione conformemente alla seguente procedura:**
 - (a) sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati a prendere la parola dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e al Consiglio e a rispondere alle domande loro poste;**
 - (b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze;**
 - (c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.**
- 3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.**
- 4. Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione**

effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

9. Il direttore esecutivo può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'Agenzia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione

(g) di proporre alla Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, l'importo dei diritti di cui all'articolo 37;

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri che devono ospitare l'organismo. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. **Può essere** concluso un accordo di sede con gli Stati membri interessati.

Emendamento

6. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri che devono ospitare l'organismo. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. **È** concluso un accordo di sede con gli Stati membri interessati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati nominati, in ragione della loro eccellenza

Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati nominati, in ragione della loro eccellenza

scientifico e della loro indipendenza, dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. La procedura di selezione assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico comprendano i più rilevanti tra i settori scientifici legati agli obiettivi dell'Agenzia.

scientifico e della loro indipendenza *e nel pieno rispetto del principio dell'equilibrio di genere*, dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. ***Prima di procedere alle nomine in seno al comitato scientifico, il consiglio di amministrazione consulta in primo luogo la commissione competente del Parlamento europeo.*** La procedura di selezione assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico comprendano i più rilevanti tra i settori scientifici legati agli obiettivi dell'Agenzia.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di documento unico di programmazione, contenente la programmazione pluriennale e annuale e l'insieme dei documenti elencati all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione²², sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, previa consultazione del comitato scientifico, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione il Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette ***tale*** documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Emendamento

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di documento unico di programmazione, contenente la programmazione pluriennale e annuale e l'insieme dei documenti elencati all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione²², sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, previa consultazione del comitato scientifico, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione il Parlamento europeo. ***Qualora decida di non tenere conto di elementi del parere della Commissione e del comitato scientifico, il consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato.*** Il consiglio di amministrazione

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

²² Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

trasmette *il* documento *unico di programmazione* al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

²² Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La programmazione annuale o pluriennale include le informazioni riguardanti l'attuazione del quadro di cooperazione internazionale di cui all'articolo 20 e le azioni connesse a tale strategia.

Emendamento

La programmazione annuale o pluriennale include le informazioni riguardanti l'attuazione del quadro di cooperazione internazionale di cui all'articolo 20 e le azioni connesse a tale strategia. *Essa comprende altresì le attività di ricerca e innovazione previste dall'Agenzia di cui all'articolo 21.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i diritti versati come corrispettivo per servizi resi ai sensi dell'articolo 37; e

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b) e d), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Agenzia e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 37

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37

soppresso

Diritti

- 1. L'Agenzia può riscuotere diritti per:*
 - (a) programmi di formazione;*
 - (b) determinate attività di sostegno agli Stati membri, non individuate come prioritarie ma che potrebbero essere realizzate con esiti positivi se finanziate da risorse nazionali;*
 - (c) programmi di sviluppo delle capacità per i paesi terzi, che non sono oggetto di finanziamenti specifici distinti dell'Unione;*
 - (d) la certificazione degli organismi nazionali istituiti in paesi terzi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3;*
 - (e) altri servizi rientranti nel suo mandato e svolti su richiesta di un paese partecipante, e che necessitano*

dell'investimento di risorse a sostegno di attività nazionali.

2. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia fissa l'importo dei diritti e le relative modalità di pagamento.

3. I diritti sono proporzionati ai costi dei relativi servizi, forniti in modo economicamente efficace, e sono sufficienti a coprire tali costi. Sono fissati a un livello tale da garantire che non siano discriminatori e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per i portatori di interessi.

4. I costi dovrebbero essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un significativo accumulo di eccedenze nel bilancio. Nel caso si registri regolarmente un saldo positivo significativo del bilancio risultante dalla prestazione dei servizi coperti dai diritti, occorre riesaminare il livello dei diritti o dei contributi dell'Unione. In caso di saldo negativo significativo risultante dalla prestazione dei servizi coperti dai diritti occorre riesaminare il livello dei diritti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 43

Testo della Commissione

Articolo 43

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto

Emendamento

soppresso

dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

4. Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data =

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data =

cinque anni dopo la data di cui all'articolo 63], e in seguito ogni cinque anni la Commissione, conformemente ai propri orientamenti, valuta i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione di quest'ultima. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

cinque anni dopo la data di cui all'articolo 63], e in seguito ogni cinque anni la Commissione, conformemente ai propri orientamenti, valuta i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione di quest'ultima. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. ***Essa presta particolare attenzione alle modifiche del mandato e dei compiti dell'Agenzia introdotte dal presente regolamento.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia dell'Unione europea sulle droghe
Riferimenti	COM(2022)0018 – C9-0010/2022 – 2022/0009(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 7.3.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 7.3.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 1.2.2022
Esame in commissione	21.6.2022
Approvazione	31.8.2022
Esito della votazione finale	+: 32 -: 1 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureșan, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ștefănuță, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rosa D'Amato, Fabienne Keller, Jan Olbrycht
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Alessandra Basso, Vlad-Marius Botoș, Juozas Olekas

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

32	+
ECR	Johan Van Overtveldt
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Vlad-Marius Botoş, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuţă
S&D	Clara Aguilera, Pietro Bartolo, o, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Juozas Olekas
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Rosa D'Amato, Alexandra Geese

1	-
ID	Lefteris Nikolaou-Alavanos

4	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
ID	Alessandra Basso, Joachim Kuhs

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti